

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

### 8° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 GENNAIO 1980

Presidenza del Presidente SEGNANA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio » (338-*Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento*)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 59, 63, 64 e *passim*  
AMADEI, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . . 62, 64, 66 e *passim*  
RICCI (DC), relatore alla Commissione . . . . . 60, 66  
67 e *passim*  
SEGA (PCI) . . . . . 63, 66, 69 e *passim*

*I lavori hanno inizio alle ore 17,20.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio » (338-*Proce-*

*dura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento*)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio ».

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 24 gennaio. Comunico che il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 6-ter proposto dal relatore, senatore Ricci. Ne do lettura:

« A decorrere dal 1° gennaio 1982 l'Amministrazione dei Monopoli di Stato assume a proprio onere, secondo la prassi mercantile, il trasporto fino alle rivendite dei prodotti che essa commercializza; contestualmente viene soppressa l'indennità per il trasporto dei sali di cui all'articolo 24 della legge

22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni.

Le modalità per l'espletamento del servizio saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato.

L'Amministrazione dei Monopoli ha facoltà di provvedere al servizio direttamente ovvero tramite società per azioni da essa appositamente costituite o controllate mediante partecipazioni maggioritarie, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro.

Ai fini di indirizzo e di controllo le cariche societarie vengono conferite a dipendenti particolarmente esperti, in servizio od in quiescenza, della stessa Amministrazione dei Monopoli, designati dal Ministro delle finanze.

Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano agli esperimenti di trasporto fino alle rivendite in atto dal 1° ottobre 1979.

All'onere finanziario recato dal presente articolo, sostenuto in 40 milioni di lire per l'esercizio 1979 e previsto in 220 milioni di lire per ciascuno degli esercizi 1980 e 1981, si provvede coi normali stanziamenti di bilancio inerenti al trasporto dei generi commercializzati dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

All'onere finanziario per il 1982, previsto in 15 miliardi di lire, si provvederà mediante corrispondente aumento della quota al fornitore, di cui alle tabelle annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni ».

Chiedo al relatore di esprimere il proprio parere su questo e sugli altri emendamenti presentati al disegno di legge.

**R I C C I**, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per quel che ho potuto verificare, anche in relazione alla discussione svoltasi sia pur in maniera non strettamente formale nella passata seduta, credo di aver capito che gli emendamenti da me proposti agli articoli 3 e 4, e accettati dalla Commissione, non presentino ostacoli per la

loro approvazione, e mi sembra che vi sia anche l'assenso del Governo. Essi riguardano esclusivamente la decorrenza dei provvedimenti, prevista al 31 dicembre 1978 e al 30 giugno 1977, termini che avevano la loro validità in relazione al disegno di legge approvato nella scorsa legislatura, ma che oggi, se mantenuti, farebbero rinascere gli stessi problemi e le stesse eccezionali condizioni che con questo disegno di legge si tenta di eliminare, cioè le reggenze a carattere provvisorio. Di conseguenza, tenendo anche conto delle possibili date entro le quali il disegno di legge, come tutti auspichiamo, potrà conseguire la definitiva approvazione, mantengo gli emendamenti da me presentati agli articoli 3 e 4 e riguardanti i termini della decorrenza.

Tralascio gli altri emendamenti, momentaneamente, e giungo subito all'articolo 6-ter, che riguarda la distribuzione alle rivendite dei generi di monopolio attraverso un idoneo servizio gestito direttamente o per interposte società o cooperative di trasportatori dall'Amministrazione dei monopoli. Il Governo sciolse le riserve in senso positivo, accettando il principio stabilito nell'emendamento e suggerendo la decorrenza dal 1° gennaio 1982; saggia decisione, a mio giudizio, perchè dando uno sguardo al calendario, sono sicuro che si arriverebbe al 1981 senza aver avuto il tempo per organizzare un servizio di questo tipo. Oggi il Governo presenta un testo sostitutivo dell'articolo 6-ter da me proposto. Dico subito di essere favorevole al nuovo testo.

L'ultima parte ha una sua validità in quanto l'Amministrazione dei monopoli, d'intesa con quella delle finanze, ha fatto in questo periodo delle sperimentazioni di trasporto diretto, senza che vi fosse una precisa normativa che legittimasse la relativa spesa. È giusto quindi che l'Amministrazione si faccia carico anche di questo, ma probabilmente ulteriori chiarimenti verranno forniti, in merito, dallo stesso Governo. Torno a ripetere, comunque, di essere favorevole al testo proposto dal Governo e di caldeggiarne l'approvazione.

Rimangono altre tre questioni. La prima è relativa alla vendita di sigarette nei pub-

blici esercizi muniti di patentino; su questo punto l'onorevole Sottosegretario aveva manifestato molte perplessità ed espresso una riserva, ritenendo che fosse pericoloso introdurre in Italia un prezzo differenziato per le sigarette. Il senatore Segà, in un suo intervento, fornì le ragioni che stavano alla base di tale richiesta. Sostanzialmente i patentini, per antica tradizione, sono stati rilasciati a titolo gratuito a pubblici esercizi per consentir loro di procurarsi o mantenersi una clientela mediante un servizio accessorio. Di conseguenza i titolari dei patentini non ricavano nessuna utilità concreta e non hanno nessun incentivo particolare alla vendita o all'aumento della stessa, o alla vendita di determinati tipi di prodotti dell'Amministrazione dei monopoli, in quanto non deriva loro aggio di sorta. C'è, per la verità, una norma di legge che per i locali di lusso, come i *night clubs*, prevede che il servizio sia maggiorato; d'altra parte la CEE ha trovato compatibile con la libertà di mercato e di commercializzazione il sistema attuale dell'Amministrazione dei generi di monopolio, data la capillarità della presenza delle rivendite dei generi di monopolio nel nostro Paese. Questa capillarità è ulteriormente aumentata dalla presenza di un certo numero di patentini (15.000 circa rispetto a 62-65.000 rivendite autorizzate). Lo scopo è di consentire, nelle normali ore di apertura delle rivendite, l'acquisto dei generi di monopolio al prezzo normale; ma se vi è qualcuno che preferisce acquistare in un pubblico esercizio, come è attualmente nei locali notturni, pagherà un prezzo maggiorato, maggiorazione che va a beneficio del pubblico esercizio, il cui titolare si sentirà in qualche misura incoraggiato a effettuare la vendita.

Qui sorge un problema, la cui soluzione sarà sempre difficoltosa in maniera estrema; cioè se sia più utile vendere i tabacchi e addirittura incrementarne la vendita oppure smettere di fumare. Purtroppo io sono un grande fumatore, per cui il mio suggerimento potrebbe essere parziale; ma al di fuori di un'opinione personale, certo sarebbe auspicabile che tutti smettessero di fumare; probabilmente il Ministero delle finanze si augura l'esatto contrario, perchè aumente-

rebbero le entrate; però è altrettanto probabile che se diminuisse il consumo di tabacco o addirittura si smettesse di fumare, diminuirebbero contestualmente le spese del Ministero della sanità. Comunque la finalità del patentino è nota ed è da ricordare che si tratta di un fatto circoscritto a un certo tipo di clientela; col tempo questo dovrebbe determinare una razionalizzazione della rete distributiva, mettendo sullo stesso piano il titolare del patentino e il titolare della rivendita di generi di monopolio. L'aumento del 15 per cento può essere considerato troppo oneroso: si può vedere di ridurre simile percentuale, ma sostanzialmente mi pare abbastanza logico e corrispondente all'etica commerciale che il cittadino che vuole spendere poco vada ad acquistare in un magazzino di medie esigenze. Indossare un abito già confezionato o farselo fare dal sarto di gran classe permette di raggiungere la stessa finalità: andare vestiti. Voglio dire, con ciò, che anche la possibilità di scelta e la facilitazione offerta al consumatore deve avere un minimo di corrispettivo; questo vale a incoraggiare anche una più razionale distribuzione dei patentini. In definitiva, per quel che riguarda le obiezioni sollevate dal Governo in merito, mi permetto di insistere sull'argomento.

Il terzo articolo aggiuntivo da me presentato si riferisce alla disciplina del riposo settimanale dei pubblici esercizi e delle rivendite di generi di monopolio. Ricordo alla Commissione che esiste una norma la quale stabilisce i criteri per il riposo settimanale (mi pare sia l'articolo 4 della legge del 1971), ma esistono anche gli articoli 17 e 18 della legge del 1977, secondo i quali le rivendite di generi di monopolio debbono chiudere la domenica ma, se sono aggregate ad attività promiscua, debbono rispettare il riposo nei giorni fissati per l'attività alla quale sono aggregati. In talune zone d'Italia, però, si sono creati dei contenziosi. Il Ministero dell'Industria e l'Amministrazione dei monopoli, con loro circolari, hanno stabilito che le aziende che svolgono attività promiscua debbono chiudere la rivendita nei giorni in cui è prevista la chiusura per l'attività prevalente, ritenendosi prevalente l'attività per la

quale l'autorità competente ha concesso la licenza. Si è verificato il caso della decisione del TAR di Cagliari, il quale ha stabilito che l'articolo 18 citato si deve intendere abrogativo del precedente articolo 4 della legge 1° giugno 1971, e conseguentemente le rivendite debbono osservare la chiusura domenicale anche per l'attività promiscua.

L'emendamento da me proposto ha lo scopo di confermare quanto la nostra Commissione aveva inteso, cioè che normalmente la rivendita chiude la domenica; se l'azienda svolge attività promiscua, osserva la chiusura nei giorni in cui è prevista la chiusura dell'attività promiscua.

Il rappresentante del Governo ha fatto rilevare che sussiste qualche difficoltà per la fissazione dell'attività prevalente in base al volume d'affari. Comprendo il problema. In molte zone la rivendita dei generi di monopolio è aggregata alla rivendita dei giornali, e secondo il criterio da me suggerito si correrebbe il rischio di costringere le rivendite a chiudere proprio nel giorno della massima vendita dei giornali. Mi dichiaro pertanto disposto a ritirare il secondo comma del mio emendamento. Sarà così l'autorità comunale competente a fissare il criterio della prevalenza.

L'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Segna tende a modificare l'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, numero 556. Il problema è il seguente: quando si devono adottare provvedimenti che riguardano la collettività degli utenti, si deve dire « sentito il parere delle organizzazioni sindacali » o « delle organizzazioni di categoria », o si deve far riferimento alle « organizzazioni sindacali più rappresentative »? È sempre stato inteso che il riferimento dovesse essere fatto alle organizzazioni sindacali a carattere nazionale, con esclusione delle piccole organizzazioni che potrebbero costituirsi proprio per il perseguimento di interessi particolari. Per quanto riguarda i monopoli, l'unica organizzazione veramente rappresentativa sul piano nazionale è ben nota e, data la particolare natura di questa attività, non esistono organizzazioni che facciano capo alla « triplice ». Se ricorressimo,

pertanto, all'uso della dizione « organizzazioni di categoria », favoriremmo il proliferare di organizzazioni che si formerebbero in funzione di interessi particolari, creando un intralcio all'attività del Ministero delle finanze. Non possiamo prevedere, infatti, che ogni volta il Ministero consulti, oltre all'organizzazione che rappresenta il 90 per cento delle rivendite, anche piccole organizzazioni su base provinciale come quelle di Forlì o di Cesena, che complessivamente non rappresentano più di duecento iscritti.

In considerazione di queste osservazioni, invito il senatore Segna a riflettere sull'opportunità di ritirare il suo emendamento. Come certamente la Commissione ricorda, l'argomento era già stato preso in considerazione, ed io avevo addirittura proposto di ricorrere alla dizione « sentita l'amministrazione comunale e la Federazione italiana tabaccai ». Poi ci sembrò che una tale dizione costituisse una sorta di legittimazione di un diritto-dovere nei confronti di un'unica organizzazione e ripiegammo sulla formulazione oggi al nostro esame, che del resto ricorre anche in altri provvedimenti.

Il presidente Segnana, infine, ha presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole « con ammontare annuo di vendite netto inferiore a tre miliardi di lire » dall'articolo 3. Al riguardo ricordo che il tetto di tre miliardi fu stabilito in conseguenza di un compromesso tra chi sosteneva che non si doveva fissare alcun tetto e chi sosteneva l'opportunità di fissarlo in cinque miliardi. Mi rimetto, comunque, alle decisioni della Commissione.

A M A D E I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ricordo che il Governo si era riservato di verificare quale sarebbe stata la spesa globale che il provvedimento in esame comporta. Essa ammonta a circa 15 miliardi. L'articolo aggiuntivo proposto dal Governo recepisce, in linea di massima, il contenuto del testo proposto in altra occasione dal relatore; però detta norme particolari per ciò che riguarda, ad esempio, le date.

6ª COMMISSIONE

8º RESOCONTO STEN. (29 gennaio 1980)

**P R E S I D E N T E** . Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

**Art. 1.**

L'assegnazione delle rivendite di generi di monopolio è effettuata nei seguenti modi:

a) mediante asta pubblica, a favore di chi offra, entro i limiti minimo e massimo fissati con scheda segreta, ai sensi del regolamento di contabilità generale dello Stato, la somma di denaro più elevata, da corrispondersi, in unica soluzione all'atto del conferimento, all'Amministrazione dei monopoli, se trattasi di rivendita ordinaria di nuova istituzione nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ovvero di rivendite ordinarie di prima categoria, vacanti del titolare;

b) a trattativa privata, a favore di chi si obblighi a corrispondere all'Amministrazione dei monopoli, in unica soluzione, una somma di denaro nella misura stabilita da apposita Commissione, nominata con decreto del Ministro delle finanze, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione, la cui asta o concorso siano risultati deserti o infruttosi, o di rivendite ordinarie di prima categoria vacanti del titolare, ovvero di rivendite ordinarie vacanti del titolare, rivestenti particolare importanza, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

In presenza di più aspiranti è preferito chi offra la somma più elevata sulla misura base stabilita dalla Commissione.

La stessa procedura è seguita per l'assegnazione delle rivendite di nuova istituzione, nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ai profughi già intestatari di analoghi esercizi nel territorio di provenienza;

c) secondo le modalità già stabilite dagli articoli 21, secondo comma, 25, quinto e settimo comma, e 27 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione nei comuni con popolazione non superiore a 30 mila abi-

tanti, nonché di quelle di seconda categoria, vacanti del titolare.

**È approvato.**

**Art. 2.**

Le somme introitate dall'Amministrazione dei monopoli per il titolo indicato all'articolo 1 saranno versate in apposito capitolo del bilancio della stessa Amministrazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

**Art. 3.**

I reggenti provvisori dei magazzini con ammontare annuo di vendite netto inferiore a tre miliardi di lire ed i gerenti provvisori delle rivendite, in servizio alla data del 31 dicembre 1976, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata del magazzino o della rivendita, che rispettivamente gestiscono, qualora lo richiedano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ricordo che a questo articolo è stato da me presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: « con ammontare annuo di vendite netto inferiore a tre miliardi di lire », per il quale il relatore si è rimesso alla Commissione.

**S E G A** . Si tratta di una « sanatoria » rispetto alla prassi normale delle aste per l'assegnazione dei magazzini. Ma tale sanatoria ha senso in relazione a magazzini ed aziende di dimensioni modeste. Quando non si stabilisce nessun limite, la questione assume una portata più rilevante. Non abbiamo avuto modo di esaminare approfonditamente l'emendamento, ma non mi sembra che esso possa essere approvato. Diverso sarebbe il discorso se riferito ad una cifra fissata qualche tempo fa ed oggi si trattasse soltanto di un suo aggiornamento. Ritengo

che si debba mantenere la possibilità di indire l'asta pubblica per evitare, oltre che sperequazioni, anche abusi, ingiustizie o speculazioni.

**P R E S I D E N T E .** Vorrei rendere edotta la Commissione sull'intendimento del mio emendamento. Con esso ho ritenuto opportuno sopprimere il tetto di fatturato che, a mio giudizio, lascia aperte ancora molte situazioni in quanto l'importo di tre miliardi di lire per i generi di monopolio è molto modesto. Naturalmente, se una rivendita ha un giro d'affari di tre miliardi, si tratta di una grossa rivendita, ma per un magazzino che rifornisce 30-40 o 100 rivendite, tre miliardi, a mio parere, rappresentano un ammontare veramente esiguo.

Nel corso della discussione mi era parso, inoltre, che vi fosse nell'aria la possibilità di eliminare questo limite in maniera da attuare effettivamente una sanatoria nei confronti di tutti. Tuttavia, se il mio emendamento crea ostacoli all'approvazione dell'emendamento presentato dal relatore Ricci, posso aderire alla proposta del senatore Sega ed elevare il limite di fatturato ad una cifra che abbia maggiore corrispondenza all'attuale situazione, anche inflattiva, che noi tutti conosciamo, e stabilire un ammontare di almeno cinque miliardi di lire.

**A M A D E I , sottosegretario di Stato per le finanze.** Non entro nel merito della questione, voglio soltanto fornire informazioni sul numero degli operatori che sarebbero inclusi nel provvedimento.

I magazzini sono 630, quelli che avrebbero diritto di impugnare il provvedimento sono in tutto 45. Se rimane stabilito il limite dei tre miliardi, sono esclusi da questi 45 10 magazzini. Se, poi, come è stato suggerito, si fissa il limite di cinque miliardi di lire, in tal caso, soltanto 5 dei 45 magazzini superano questo tetto. Qual è stato in genere il giudizio dell'amministrazione? Che, ad esempio, se questo non è stabilito per tutti, potrebbero essere estromesse persone già esperte e potremmo quindi trovarci in maggiori difficoltà.

Detto questo, mi rimetto al giudizio della Commissione.

**P R E S I D E N T E .** In tal caso, ritiro l'emendamento e propongo in sua vece un emendamento tendente a sostituire le parole: « tre miliardi di lire » con le altre: « cinque miliardi di lire ».

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

**E approvato.**

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « alla data del 31 dicembre 1976 » con le altre: « alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**E approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 3 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

#### Art. 3.

I reggenti provvisori dei magazzini con ammontare annuo di vendite netto inferiore a cinque miliardi di lire ed i gerenti provvisori delle rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata del magazzino o della rivendita, che rispettivamente gestiscono, qualora lo richiedano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**E approvato.**

#### Art. 4.

I coadiutori dei magazzini con ammontare annuo di vendite netto inferiore a tre miliardi di lire o delle rivendite, in servizio alla data del 31 dicembre 1976, possono conseguire la diretta assegnazione dei magazzini o rivendite presso cui prestano servizio, nel caso di vacanza entro il 30 giugno 1977.

L'assegnazione dovrà essere richiesta dagli interessati non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il relatore, senatore Ricci, ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

**Art. 4.**

I coadiutori dei magazzini con ammontare annuo di vendite netto inferiore a tre miliardi di lire o delle rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione dei magazzini o rivendite presso cui prestavano servizio, nel caso di vacanza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'assegnazione dovrà essere richiesta dagli interessati non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In conformità con l'emendamento da me presentato all'articolo 3, presento un sub-emendamento all'articolo sostitutivo proposto dal relatore tendente a sostituire le parole: « tre miliardi di lire » con le altre: « cinque miliardi di lire ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo sostitutivo presentato dal relatore, quale risulta con il sub-emendamento testè approvato.

**E approvato.**

**Art. 5.**

Non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti.

**E approvato.**

**Art. 6.**

Il secondo comma dell'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, si applica anche alle rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, automobilistiche, aeroporti e simili.

La facoltà, concessa dall'articolo 58 del regolamento sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, agli Ispettorati compartimentali dell'Amministrazione dei monopoli di rinnovare direttamente, allo stesso titolare che abbia gestito senza dar luogo a rilievi, l'appalto o la gestione della rivendita, deve intendersi concessa allo stesso Ispettorato compartimentale unitamente all'Ispettorato compartimentale delle Ferrovie dello Stato o ad altro ente concedente, relativamente all'appalto od alla gestione delle rivendite site nelle stazioni ferroviarie, automobilistiche, aeroporti e simili.

**E approvato.**

Il relatore Ricci ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 6, il seguente articolo aggiuntivo:

**Art. 6-bis.**

L'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

« Art. 23 - Salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e speciali, l'Amministrazione può consentire la vendita, con il sovrapprezzo stabilito dal regolamento di attuazione e comunque non inferiore al 15 per cento, dei generi di monopolio nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo o di cura o negli spacci cooperativi.

L'autorizzazione è effettuata a mezzo di patentino.

Il rifornimento dei generi al patentino è effettuato dalla rivendita più vicina o, in presenza di particolari motivi, da altra rivendita a ciò destinata dall'Amministrazione. Tali forniture saranno effettuate esclusivamente attraverso gli appositi stampati forniti dall'Amministrazione dei Monopoli dai quali dovrà risultare l'ammontare complessivo del prelevamento e del sovrapprezzo a beneficio del titolare del patentino.

Al termine di ogni anno i rivenditori dovranno rimettere ai titolari dei patentini una

dichiarazione riepilogativa dei prelievi effettuati e dei sovrapprezzi percepiti da ciascun patentino, copia della quale dovrà essere allegata dai titolari dei patentini alla dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche ».

**S E G A .** In relazione a questo emendamento, nella discussione precedente, il rappresentante del Governo aveva manifestato alcune perplessità sulla previsione di un sovrapprezzo percentuale del costo dei tabacchi.

La nostra opinione è che per quanto riguarda i tabacchi il meccanismo debba essere legato ad un prezzo fisso. Di conseguenza riteniamo che il nuovo articolo vada previsto esclusivamente per i tabacchi perchè ci sembra che la vendita, in termini generali, dei generi di monopolio vada al di là della esigenza, che per i tabacchi è quella del patentino. I generi di monopolio, infatti, non comprendono soltanto i tabacchi, ma anche il sale, le carte bollate e tanti altri prodotti.

Pertanto, vorremmo limitare ai soli tabacchi la concessione del patentino. Noi riteniamo che l'istituto del patentino abbia una sua funzione, debba essere mantenuto e regolamentato, tuttavia applicare un sovrapprezzo percentuale ci sembra rischioso; saremmo, quindi, più propensi a stabilire un prezzo fisso che compensi il servizio.

In tal senso, proporrei di aggiungere al primo comma dell'emendamento presentato dal relatore Ricci, dopo la parola « vendita », le altre: « di tabacchi con il sovrapprezzo fisso di lire 50 per pacchetto aggiornabile dal regolamento di attuazione nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo o di cura o negli spacci cooperativi ».

**R I C C I , relatore alla Commissione.** Se il senatore Segà, anche a nome del suo Gruppo, accetta come mi sembra il principio del sovrapprezzo, faccio osservare che la somma proposta è veramente esigua perchè oggi 50 lire non si danno nemmeno ad un mendicante. Quindi, se dovessimo accogliere l'emendamento dovremmo stabilire un

sovrapprezzo di almeno 100 lire. In tal caso potrei dare la mia adesione.

Per quanto riguarda poi la dizione « aggiornabile dal regolamento di attuazione », debbo rilevare che mentre il mio emendamento stabilisce che il sovrapprezzo debba essere determinato dal regolamento di attuazione e fissa che, in ogni caso, non può essere inferiore al 15 per cento, se noi stabiliamo un prezzo fisso il regolamento di attuazione verrebbe ad avere una validità pressochè nulla, in quanto il sovrapprezzo sarebbe già fissato per legge. Pertanto, o manteniamo l'emendamento e stabiliamo che il sovrapprezzo non deve essere superiore al 15 per cento, oppure, se vogliamo accogliere il criterio suggerito dal senatore Segà, dobbiamo dire che si può consentire la vendita con il sovrapprezzo stabilito dal regolamento di attuazione e comunque non superiore a lire 100 per pacchetto.

**S E G A .** Si può anche decidere in tal senso, fermo restando, comunque, che il sovrapprezzo debba essere fisso.

**R I C C I , relatore alla Commissione.** Se noi accogliamo il criterio che fissa il sovrapprezzo non superiore a lire 100 per pacchetto, in sostanza blocchiamo la possibilità di avere aumenti percentuali. Potrei quindi accettare un emendamento di questo tenore: « con il sovrapprezzo stabilito dal regolamento di attuazione, e comunque non superiore a lire 100 per pacchetto ».

**S E G A .** Sono d'accordo su questa formulazione.

**A M A D E I , sottosegretario di Stato per le finanze.** Debbo far presente alla Commissione quello che ho sottolineato nella scorsa seduta, vale a dire che se è approvato un emendamento del genere viene meno, per la prima volta nel nostro Paese, il principio della vendita dei tabacchi ad un prezzo unico. Se i senatori sono d'accordo e valutano opportuno che questo si debba fare, il Governo si rimette al giudizio della Commissione. Ma il fatto è molto importante perchè



un pacchetto di sigarette che presso una rivendita costa 800 lire, con il patentino verrebbe a costare 900 lire. Comunque, se la Commissione accetta tale criterio, non ho nulla da obiettare.

Vi è poi un'altra questione. Secondo questo emendamento, il rifornimento è effettuato dalla rivendita la quale può stabilire, ad esempio, che il titolare del patentino paghi un pacchetto di sigarette come un qualsiasi cliente. Tenete inoltre presente che, nel caso l'emendamento fosse approvato, deve essere rivista tutta la normativa concernente i patentini, e che qualunque sia il criterio adottato è certo che si contribuisce ad elevare il prezzo.

Si è parlato anche di una percentuale del 10-15 per cento; la Commissione decida come crede. E certo, però, che in questo modo si contribuisce ad elevare i prezzi. I rivenditori, da parte loro, dicono: a noi non importa nulla di tutto questo, basta che vengano a comprare le sigarette da noi e paghino per acquistare mille pacchetti come per uno solo.

Mi sia permesso dire, tuttavia, che a mio avviso tale criterio non è giusto e se ci si ferma a considerare solo la percentuale devo ripetere quanto del resto già detto la volta precedente: se la percentuale considerata sarà del 10 per cento, questa, rapportata alle 800 lire del prezzo delle sigarette Marlboro, darà un utile di 80 lire per cui quando al detentore del patentino saranno chieste, ad esempio, le sigarette MS, questi risponderà di non averle e di disporre solo di pacchetti di Marlboro sui quali, ripeto, prende 80 lire. Con questo sistema, oltre tutto, si determinerà un grosso svantaggio per il prodotto nazionale!

Il Governo, comunque, non intende assumere una posizione rigida su tale problema, ma sono proprio io personalmente che, conoscendo un po' l'argomento ed essendo al corrente degli interessi sottostanti, mi dichiaro preoccupato ed incerto in proposito, soprattutto con riferimento al criterio che tende a determinare due prezzi del tabacco in Italia, nonchè alla possibilità che in seguito da una percentuale del 10 per cento si possa slittare ad una del 15 e via dicendo.

Ripeto, sono abbastanza contrario a soluzioni di questo tipo, ma mi rimetto alla decisione che vorrà assumere la Commissione.

**P R E S I D E N T E .** Parlamentarmente la formula « abbastanza contrario » non è accettabile: bisogna dichiararsi o contrari o favorevoli!

**A M A D E I ,** *sottosegretario di Stato per le finanze.* Nel segno della democrazia, signor Presidente, ho già detto che non intendo mettermi contro il volere della Commissione; comunque, se posso esprimere un parere, direi che sono personalmente contrario.

**R I C C I ,** *relatore alla Commissione.* È evidente che una diversa disciplina dell'utile deve consentire anche una più razionale assegnazione o concessione dei patentini; da questo deriverà una razionalizzazione per tutto il settore.

**P R E S I D E N T E .** Se nessun altro desidera intervenire nel merito dell'emendamento proposto come articolo 6-bis dal relatore, cerchiamo di concluderne l'esame.

Al senatore Sega devo far presente che, a seguito della modifica introdotta dallo stesso relatore al primo comma dell'articolo proposto, il suo emendamento deve considerarsi assorbito da questa nuova formulazione che così risulta:

« L'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e speciali, l'Amministrazione può consentire la vendita con il sovrapprezzo stabilito dal regolamento di attuazione, e comunque non superiore a lire 100 il pacchetto, dei generi di monopolio nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo o di cura o negli spacci cooperativi ».

**A M A D E I ,** *sottosegretario di Stato per le finanze.* Signor Presidente, vorrei a mia volta suggerire di modificare il primo comma dell'articolo 6-bis proposto dal relatore nel senso di aggiungere, dopo le pa-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

8° RESOCONTO STEN. (29 gennaio 1980)

role: « a lire 100 il pacchetto », la frase: « del prezzo di tariffa, stabilita con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato, ed osservando le modalità fissate nello stesso decreto ».

**P R E S I D E N T E .** Se la Commissione consente, tenuto conto delle osservazioni del senatore Segà e del rappresentante del Governo, rielaborerei il testo del primo comma dell'articolo 6-bis proposto dal relatore, senatore Ricci, nel modo seguente:

« L'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

” *Art. 23.* — Salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e speciali, l'Amministrazione può consentire la vendita di tabacchi nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo o di cura o negli spacci cooperativi, con il sovrapprezzo stabilito dal regolamento di attuazione, e comunque non superiore a lire 100 per pacchetto, del prezzo di tariffa, stabilita con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato, ed osservando le modalità fissate con lo stesso decreto ” ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**E approvato.**

Metto ai voti la rimanente parte dell'articolo 6-bis, cui non sono stati presentati emendamenti.

**E approvata.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 6-bis che, nel testo emendato, risulta così formulato:

*Art. 6-bis.*

L'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

« *Art. 23.* — Salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e speciali, l'Amministrazione può consentire la vendita di tabacchi nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo

o di cura o negli spacci cooperativi, con il sovrapprezzo stabilito dal regolamento di attuazione, e comunque non superiore a lire 100 per pacchetto, del prezzo di tariffa, stabilita con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato, ed osservando le modalità fissate con lo stesso decreto.

L'autorizzazione è effettuata a mezzo di patentino.

Il rifornimento dei generi al patentino è effettuato dalla rivendita più vicina o, in presenza di particolari motivi, da altra rivendita a ciò destinata dall'Amministrazione. Tali forniture saranno effettuate esclusivamente attraverso gli appositi stampati forniti dall'Amministrazione dei Monopoli dai quali dovrà risultare l'ammontare complessivo del prelevamento e del sovrapprezzo a beneficio del titolare del patentino.

Al termine di ogni anno i rivenditori dovranno rimettere ai titolari dei patentini una dichiarazione riepilogativa dei prelevamenti effettuati e dei sovrapprezzi percepiti da ciascun patentino, copia della quale dovrà essere allegata dai titolari dei patentini alla dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche ».

**E approvato.**

Do ora lettura dell'articolo 6-ter proposto dal relatore:

*Art. 6-ter.*

L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 14 ottobre 1958, concernente regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio è sostituito dal seguente:

« *Art. 77.* — A decorrere dal 1° gennaio 1982 l'Amministrazione dei Monopoli esegue a proprie spese il trasporto dei generi di monopolio dagli organi di distribuzione alle rivendite, il ritiro contestuale delle ricevute di versamento in conto corrente postale del finanziamento dei generi prelevati

dai rivenditori la volta precedente ai sensi della legge 18 febbraio 1963, n. 303, ed il ritiro contestuale delle ordinazioni dei prodotti occorrenti alle rivendite per la levata successiva.

Alla stessa data è soppressa l'indennità di trasporto sali prevista dall'articolo 24, terzo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni.

L'Amministrazione è autorizzata con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio d'amministrazione, a stabilire le modalità per lo svolgimento del servizio, direttamente o mediante società o cooperative di trasportatori abilitati ai sensi di legge. È autorizzata altresì con le stesse modalità ad eseguire esperimenti al fine di determinare esattamente costi e modalità del servizio nel periodo intercorrente dal 1° ottobre 1979 al 31 dicembre 1980 ».

Come già comunicato all'inizio della seduta, il rappresentante del Governo ha presentato un emendamento sostitutivo di tale articolo — che lo rettifica e lo integra — del quale do nuovamente lettura:

#### Art. 6-ter.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 l'Amministrazione dei Monopoli di Stato assume a proprio onere, secondo la prassi mercantile, il trasporto fino alle rivendite dei prodotti che essa commercializza; contestualmente viene soppressa l'indennità per il trasporto dei sali di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni.

Le modalità per l'espletamento del servizio saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato.

L'Amministrazione dei Monopoli ha facoltà di provvedere al servizio direttamente ovvero tramite società per azioni da essa appositamente costituite o controllate mediante partecipazioni maggioritarie, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro.

Ai fini di indirizzo e di controllo le cariche societarie vengono conferite a dipendenti particolarmente esperti, in servizio

od in quiescenza, della stessa Amministrazione dei Monopoli, designati dal Ministro delle finanze.

Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano agli esperimenti di trasporto fino alle rivendite in atto dal 1° ottobre 1979.

All'onere finanziario recato dal presente articolo, sostenuto in 40 milioni di lire per l'esercizio 1979 e previsto in 220 milioni di lire per ciascuno degli esercizi 1980 e 1981, si provvede coi normali stanziamenti di bilancio inerenti al trasporto dei generi commercializzati dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

All'onere finanziario per il 1982, previsto in 15 miliardi di lire, si provvederà mediante corrispondente aumento della quota al fornitore, di cui alle tabelle annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni.

Il sottosegretario Amadei ha già avuto modo di illustrare l'emendamento di cui trattasi ma, da parte mia, vorrei domandargli se gli oneri in esso previsti corrispondano a quelli di cui all'articolo 6-ter del senatore Ricci in ordine ai quali la Commissione bilancio ha già avuto modo di esprimersi favorevolmente.

A M A D E I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Tanto l'articolo 6-ter proposto dal relatore che il testo predisposto dal Governo prevedono gli stessi oneri; pertanto, si deve intendere che anche per l'articolo del Governo vi sia l'avviso favorevole della Commissione bilancio.

P R E S I D E N T E . Resta dunque chiarito che la Commissione bilancio ha dato parere favorevole circa l'importo massimo, previsto sia nel testo del relatore che in quello del Governo, quantificabile in 15 miliardi di lire.

S E G A . Vorrei svolgere qualche considerazione in merito all'articolo proposto dal Governo.

All'inizio della discussione del provvedimento in esame il nostro Gruppo ha chiesto raggugli al Governo sull'istituzione di

questo servizio e sulla fase di sperimentazione che l'Azienda dei monopoli aveva avviato.

Lo svolgimento della discussione (forse non solo per responsabilità da addebitarsi al Governo) non ci ha però fornito sufficienti dati ed elementi di valutazione, per cui al momento noi non sappiamo ancora nulla su quanto ci interessava conoscere e non disponiamo di alcun supporto analitico che ci aiuti a renderci conto del tipo di oneri che l'istituzione di questo servizio comporterà per l'Azienda monopoli di Stato.

Sorgono dunque alcune perplessità sull'opportunità che quanto stabilito dall'articolo 6-ter proposto dal Governo diventi vincolante in senso stretto per l'azienda medesima, anche in relazione all'onere complessivo di 15 miliardi di lire che, in verità, non sono poca cosa.

Riteniamo tuttavia che il problema del servizio a domicilio sia di attualità e si imponga anche in riferimento alla modernità e razionalità di un'azienda come quella dei monopoli e della rete di distribuzione attuale, affinché possa essere moderna e competitiva rispetto all'entrata in vigore delle norme CEE che prevedono la liberalizzazione dei tabacchi esteri. Si deve perciò porre anche il problema della consegna a domicilio dei tabacchi da parte dei distributori, in questo caso da parte dei magazzini dei monopoli di Stato.

Da questo punto di vista quali sono i dubbi che si pongono e come potrebbe essere risolto il problema?

I dubbi che noi nutriamo li ho già enunciati: vi è il rischio di stabilire per legge un meccanismo che tenda ad allargare in modo consistente la rete di consegna dei tabacchi (i magazzini sono 600 e 600 dovrebbero essere le reti di consegna) comportando per ciò stesso da parte dell'Azienda monopoli un'operazione piuttosto complessa.

Non deve meravigliare il fatto, onorevole Sottosegretario, che un'osservazione di questo tipo provenga dalla mia parte politica, ma ci preoccupiamo effettivamente che l'Azienda dei monopoli sia costretta ad allargare forse troppo la sua sfera d'azione;

per quel che mi risulta, ad esempio, tanto le Ferrovie dello Stato che le Poste non gestiscono nei *terminals* delle stazioni certi servizi di recapito al pubblico, in quanto questi vengono dati in appalto attraverso una rete di aziende private.

Per cui mi pare che comunque sia necessario introdurre una modifica che consenta all'Amministrazione di gestire questo servizio o direttamente, o attraverso una società, o attraverso un appalto alle aziende private (cooperative, eccetera) specializzate.

Una seconda preoccupazione è costituita dall'onere finanziario. È possibile che si determini per legge l'istituzione di un servizio, con un costo, calcolato molto approssimativamente oggi, dell'ordine di 15 miliardi, senza avere la certezza del meccanismo che è destinato a provocare? Io non ho sufficiente competenza per dire che cosa succederà, ma mi pare che possa essere rischioso. Per cui credo che sia giusta la disposizione dell'articolo proposto che attribuisce ai monopoli la facoltà, e quindi non l'obbligo. Ritengo che vada comunque introdotta una norma che impegni ad ulteriori verifiche (l'Amministrazione ha introdotto una sperimentazione che ha riguardato due, tre magazzini, mi pare; mi riferisco a quelli di Taranto ed altri per i quali purtroppo non abbiamo risultati documentati a sufficienza).

Credo che sia una strada, quella della sperimentazione, che vada ulteriormente sviluppata; però mi pare che diventi rischioso il decidere l'avvio di un servizio di questo tipo, che può diventare una spirale probabilmente difficilmente controllabile; e a quel punto — consentitemi di dirlo — i 15 miliardi rischiano di diventare una barriera facilmente superabile.

È in grado l'azienda di assicurare un servizio di questo tipo con criteri di economicità e di razionalità tali da restare all'interno di un costo aziendale ottimale?

A queste domande non abbiamo avuto risposte soddisfacenti nel corso della discussione, per cui la nostra opinione è che il servizio vada previsto, vada studiato e vada sperimentato, ma senza porre vincoli per l'azienda — e in questo senso chiederemo al Governo di introdurre elementi cor-

rettivi — avendo anche presente il quadro generale, che io ho richiamato soltanto in sede di avvio della discussione, della riforma complessiva dell'azienda, all'interno del quale va affrontata anche la questione della rete distributiva. Lei, onorevole Sottosegretario, è più aggiornato di me su tutta la discussione che è in corso per la riforma dell'azienda e quindi sa che non può non essere presente il rischio che si anteponga una soluzione che può essere un vincolo destinato ad ostacolare la riforma più generale.

Detto questo, ribadiamo comunque la nostra disponibilità, in linea di principio, in quanto il servizio è fondamentale. Perché l'azienda sia razionale e moderna, infatti, una grande rete di distribuzione non può non essere aggiornata e competitiva con i meccanismi privati e con la rete di distribuzione dei tabacchi stranieri che entrerà in vigore nel 1981, però facciamolo con le dovute cautele, in relazione agli oneri che potrebbero derivarne per l'azienda di Stato.

**P R E S I D E N T E .** Desidero anch'io esprimere talune perplessità sull'emendamento del Governo in quanto, con quanto è previsto al terzo comma, si stabilisce che l'Amministrazione dei monopoli ha facoltà di provvedere al servizio direttamente, ovvero tramite società per azioni da essa appositamente costituite o controllate mediante partecipazioni maggioritarie, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro.

Ora, come ha già detto il senatore Sega, a me sembra che qui si traccia già una strada obbligata: si prevede cioè l'effettuazione del trasporto dei generi di monopolio che comporta la necessità o di assumere nuovo personale nell'Azienda dei monopoli che provveda a detto trasporto, oppure di costituire società che facciano, comunque, parte dell'Azienda dei monopoli; trascurando il fatto che esistono già delle organizzazioni che provvedono al trasporto dei generi di monopolio, e comunque evitando quella che potrebbe essere la strada meno onerosa, di ricorrere cioè ai privati. Ma in un

momento in cui si tende a ridurre il carico di spesa — obiettivo che dovrebbe stare alla base di un'azienda come quella dei monopoli, che deve essere amministrata secondo principi economici — mi pare che imboccare questa strada sia proprio andare contro i principi economici. Noi vediamo, infatti, che neppure le grandi aziende del settore privato trasportano a proprie spese i propri prodotti, ma fanno effettuare il trasporto da aziende del settore privato dei trasporti.

Quindi, a mio giudizio, in tal modo la Azienda dei monopoli imbocca una strada che non è quella che fa risparmiare ma quella che è maggiormente onerosa.

Per tale motivo, per quel che mi concerne, preferirei l'emendamento presentato dal senatore Ricci, che è più generico. Esso infatti recita: « A decorrere dal 1° gennaio 1981 l'Amministrazione dei Monopoli esegue (la Commissione bilancio ha suggerito: può eseguire) a proprie spese il trasporto dei generi di monopolio dagli organi di distribuzione alle rivendite ». Ora dire: « esegue a proprie spese » significa che l'azienda sostiene delle spese, ma che può servirsi anche dei privati.

Quindi, rispetto all'emendamento del Governo devo dire che personalmente preferisco una formula meno rigida come quella proposta dal senatore Ricci e, comunque, una formula che non costringa a seguire una strada che non mi sembra sia quella che persegue principi di contenimento delle spese.

**R I C C I , relatore alla Commissione.** Onorevole Presidente, le preoccupazioni che sono state manifestate dal senatore Sega sono le stesse che avevano suggerito la stesura dell'emendamento da me presentato. Il terzo comma del mio emendamento recita: « L'Amministrazione è autorizzata con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio d'amministrazione, a stabilire le modalità per lo svolgimento del servizio, direttamente o mediante società o cooperative di trasportatori abilitati ai sensi di legge ». In sostanza, quindi, si lascia all'Amministrazione dei monopoli una gamma di scelte

che non comportano, come avviene con l'emendamento del Governo, che l'Amministrazione dei monopoli, assumendosi il servizio della fornitura, lo debba necessariamente effettuare attraverso società che costituiscono con maggioranza di partecipazione propria, bensì scegliendo in questa gamma di possibilità, o direttamente, o attraverso servizi appaltati, o controllati, o attraverso cooperative, eccetera, il sistema economicamente più valido. Di questa preoccupazione, quindi, mi ero già fatto carico.

Ora, quando mi sono trovato di fronte all'emendamento del Governo ho avuto qualche preoccupazione. Se fossi un dirigente dell'Amministrazione dei monopoli mi preoccuperei, intanto, di assicurare la distribuzione con il minor onere possibile, come avviene normalmente in tutte le aziende a carattere commerciale, e mi preoccuperei nello stesso tempo di fare in modo che questo costo dei trasporti incidesse nella maniera minore possibile sul complessivo costo del prodotto, in modo da fornire il prodotto sulla base della massima economicità.

Del resto, la società maggioritaria significa che la maggioranza del capitale appartiene all'Amministrazione dei monopoli. Poniamo l'ipotesi che questa società, costituita o da costituirsi, o più società, costituite o da costituirsi, prendano di fatto un monopolio nel monopolio — quello dei trasporti — in quanto in esse c'è un braccio dell'Amministrazione; se la società, per ipotesi, va in perdita, è evidente che questa farà carico normalmente alla partecipante di maggioranza, in quanto è più solvibile, specie quando si tratta di aziende a carattere non dico semipubblico ma nelle quali il partecipante di maggioranza è un'azienda pubblica.

Quale deve essere allora l'obiettivo? Primo, se noi facoltizziamo questo servizio non ne facciamo niente, onorevole Presidente. Significa che le resistenze che fino ad oggi ci sono state continuano ad esserci; sono le stesse resistenze per le quali in tutti questi anni non si è portata avanti la riforma dell'azienda. È una facoltà a senso unico, una facoltà a non fare, non facoltà a fare. Quin-

di io sono del parere di mantenere il carattere limitativo con la dizione: « esegue ».

In secondo luogo, riprendendo il testo da me presentato, consentiamo all'Amministrazione dei monopoli di raggiungere lo stesso obiettivo. Con il mio emendamento non è escluso che l'Amministrazione possa costituire una società; e se costituisce una società, in cui sia di maggioranza o di minoranza, ci manderà i suoi rappresentanti perchè rientra nei suoi diritti. Ma mentre con l'emendamento del Governo questa è la sola ipotesi possibile, con il mio emendamento questa è una delle tante ipotesi, che potrebbe essere scartata, facendo ripiegare su soluzioni più economiche, qualora fosse considerata onerosa.

Anzi, io sono convinto già oggi per il domani che un'ipotesi di questo tipo diventerà molto più attuale in quanto, essendovi un aumento dei costi di carattere generale, probabilmente una società per azioni con una parte maggioritaria di capitale diciamo pubblico, e quindi non sempre responsabile, finirebbe con l'avere dei costi maggiori di quello che si può scontare presso società cooperative. Perchè si deve escludere, per esempio, che i 645 magazzini sui quali poi grava sostanzialmente l'onere si associno e costituiscano una società cooperativa tra di loro per distribuire i prodotti a proprie spese alle rivendite che sono nei loro territori? In questo caso l'Amministrazione dei monopoli avrà buon gioco nel dire ai magazzini: se le condizioni ieri erano queste, oggi sono diverse perchè il servizio è a carico nostro.

Quindi, risei vandomi di ascoltare il parere del rappresentante del Governo, propenderei per il mantenimento, per quanto concerne questa parte, dell'emendamento da me presentato. Fermo restando che, siccome le modalità di detto servizio sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione, nulla esclude che, qualora attraverso i conteggi o la continuazione della sperimentazione fino al 31 dicembre 1981 si dovesse accertare che il criterio sottinteso nell'emendamento è più economico, lo stesso Ministro

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

8° RESOCONTO STEN. (29 gennaio 1980)

delle finanze possa scegliere tale criterio oppure organizzare il servizio diversamente.

Pertanto, il nostro è un emendamento a ventaglio aperto, subordinato al calcolo dell'economicità del servizio. L'altro emendamento che ci è stato sottoposto prevede un'ipotesi fissa e quindi prescinde in ogni caso dalla verifica che il costo di 15 miliardi preventivato con i criteri abituali delle macroproiezioni possa essere anche inferiore, per cui l'Amministrazione sarebbe vincolata dalla legge a seguire quel criterio.

Come ho detto, mi riservo di sentire il rappresentante del Governo, ma ritengo che la saggezza suggerirebbe di seguire la seconda ipotesi, che è stata anche sostenuta dal senatore Sega.

A M A D E I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio il Presidente, il relatore e il senatore Sega che sono intervenuti in modo così approfondito nella discussione, dando la possibilità di meditare gli argomenti.

Debbo subito precisare che il Governo non aveva alcuna intenzione di presentare un emendamento di questo tipo. Solo dopo la presentazione dell'emendamento da parte del relatore e dopo la discussione che è avvenuta qui, il Governo ha preso in esame la possibilità di assumere o eseguire a spese proprie il trasporto dei generi di monopolio.

Ho il dovere di fare questa precisazione perchè penso che tutto sommato la discussione e le richieste fatte fossero giuste, in quanto tenevano anche conto delle disposizioni della CEE dal 1° gennaio 1981. Quindi mi pare che abbiamo fatto bene a discutere e ad accettare, per quanto riguarda il Governo, la proposta. In sostanza, pertanto, si tratta di accettazione e non di eventuale proposta.

Il senatore Sega molto responsabilmente ha detto: ci troviamo di fronte ad una spesa molto ampia e anche molto generica. E io non posso che dare ragione al senatore Sega.

L'esperimento è iniziato il 1° ottobre 1979; la durata è di sei mesi. Il 1° ottobre 1979 si sono sperimentati i magazzini di due città:

Bari e Milano. Con il 1° gennaio ha avuto luogo l'esperimento di Bologna e con il 1° febbraio l'esperimento di Roma e Torino.

Io posso solo riferire in ordine a questo esperimento e molto limitatamente, perchè si tratta di un esperimento fatto in due città il 1° ottobre. L'esperimento deve essere allargato e dovrebbe durare, almeno come periodo di prova, sei mesi. Per questo io avevo chiesto all'inizio della discussione di lasciare trascorrere un po' di tempo per esaminare fino a che punto fosse arrivata la spesa. Comunque, dai primi dati acquisiti in occasione delle gare per l'affidamento del servizio su scala locale, abbiamo ricavato la cifra di 15 miliardi.

Quindi, senatore Sega, se si vuole soprassedere e aspettare l'esperimento il Governo non si oppone assolutamente. Quanto al fatto di dire nell'emendamento « può eseguire » o « esegue », il Governo non ha nulla da osservare; se volete che vi dica che preferisco « può eseguire », non ho difficoltà ad ammetterlo. Il relatore afferma che preferisce la dizione « esegue » o « assume a proprie spese ». Io non ho nulla da dire anche per questo emendamento, quindi lascio alla Commissione la scelta. Non ho alcuna propensione nè per l'ipotesi della possibilità nè per quella dell'obbligo. Del resto, l'emendamento che prevede la possibilità era stato suggerito anche dalla 5<sup>a</sup> Commissione

E vengo al terzo comma dell'emendamento da me presentato che recita: « L'Amministrazione dei monopoli ha facoltà di provvedere al servizio direttamente ovvero tramite società ». Mi pare che soprattutto l'argomento introdotto dal Presidente e le considerazioni fatte dal relatore siano accettabili. Se volete aggiungere « ovvero tramite società... », potete farlo liberamente; e con queste considerazioni io dichiaro che sono d'accordo nel recepire le osservazioni qui fatte dal relatore.

P R E S I D E N T E. Dopo queste dichiarazioni non sappiamo esattamente quale sia il testo da mettere in votazione; tuttavia mi sembra che dalla discussione e dalle parole del relatore sia emersa l'opportu-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

8° RESOCONTO STEN. (29 gennaio 1980)

nità di mettere in votazione l'emendamento presentato dallo stesso relatore con l'eventuale integrazione dell'emendamento governativo per la parte relativa all'onere finanziario.

**R I C C I**, *relatore alla Commissione.*  
Esattamente.

**P R E S I D E N T E**. Quindi con l'emendamento del senatore Ricci si attua praticamente una formula molto più elastica e che consente poi al Governo di stabilire le modalità per lo svolgimento del servizio, senza legarsi a formule precise contenute in leggi le quali scendono nel dettaglio della distribuzione di cariche nelle società, conferite ai dipendenti, eccetera.

Pertanto, onorevoli colleghi, io penso che bisognerebbe mettere in votazione l'emendamento del senatore Ricci. A questo punto, però, mi permetto di osservare che per quanto riguarda l'onere finanziario sarà opportuno formulare un articolo a sè stante, costituito dagli ultimi due commi dell'emendamento del Governo, in quanto l'articolo 6-ter proposto dal senatore Ricci dice: « L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, ... è sostituito dal seguente: ». Altrimenti inseriamo in un decreto del Presidente della Repubblica, che qui modifichiamo, una norma di carattere finanziario che mal si attaglia al decreto stesso.

**R I C C I**, *relatore alla Commissione.*  
D'accordo.

**S E G A**. Saremmo dell'avviso che, stanti anche le dichiarazioni del Governo, sia preferibile recepire il suggerimento della 5<sup>a</sup> Commissione che prevede la dizione « può eseguire », anche perchè ci sembra che così risulti più coerente l'articolo stesso.

In sostanza, dato che la seconda parte dell'emendamento prevede la sperimentazione, riteniamo che sia più giusto stabilire in pratica che l'obbligo diventa automatico dopo la sperimentazione; ma poichè la sperimentazione ancora non c'è stata, in questo

caso ci sembra più coerente mantenere la dizione « può eseguire ».

**P R E S I D E N T E**. Posso considerare questo suo suggerimento come un sub-emendamento all'articolo 6-ter.

**R I C C I**, *relatore alla Commissione.*  
Mi si consenta un chiarimento. La sperimentazione dovrebbe unicamente consentire all'Amministrazione entro il 31 dicembre 1981 di scegliere il sistema più economico per attuare il servizio. Dichiaro quindi che voterò contro l'emendamento del senatore Segà, perchè sono convinto che se diciamo « può eseguire » non se ne farà niente. Del resto, la sperimentazione l'abbiamo voluta noi ed è una spinta per muovere l'Amministrazione verso le linee di una riforma di fatto, a gradi, dell'azienda stessa.

**S E G A**. Io insisto sul sub-emendamento.

**P R E S I D E N T E**. Il Governo si è già espresso rimettendosi alla decisione della Commissione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il sub-emendamento proposto dal senatore Segà, inteso a sostituire, nell'articolo aggiuntivo presentato dal relatore, la parola: « esegue » con le altre: « può eseguire ».

**Non è approvato.**

Metto ora ai voti l'articolo aggiuntivo nel testo proposto dal relatore di cui do nuovamente lettura:

**Art. 6-ter.**

L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 14 ottobre 1958 concernente regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio è sostituito dal seguente:

« Art. 77. - A decorrere dal 1° gennaio 1982 l'Amministrazione dei Monopoli esegue a proprie spese il trasporto dei generi di mo-



nopolio dagli organi di distribuzione alle rivendite, il ritiro contestuale delle ricevute di versamento in conto corrente postale del finanziamento dei generi prelevati dai rivenditori la volta precedente ai sensi della legge 18 febbraio 1963, n. 303, ed il ritiro contestuale delle ordinazioni dei prodotti occorrenti alle rivendite per la levata successiva.

Alla stessa data è soppressa l'indennità di trasporto sali prevista dall'articolo 24, terzo comma, della legge 22 dicembre 1957, numero 1293, e successive modificazioni.

L'Amministrazione è autorizzata con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio d'amministrazione, a stabilire le modalità per lo svolgimento del servizio, direttamente o mediante società o cooperative di trasportatori abilitati ai sensi di legge. È autorizzata altresì con le stesse modalità ad eseguire esperimenti al fine di determinare esattamente costi e modalità del servizio nel periodo intercorrente dal 1º ottobre 1979 al 31 dicembre 1981 ».

**È approvato.**

Il relatore ha infine proposto il seguente articolo aggiuntivo:

*Art. 6-quater.*

L'articolo 18 della legge 8 agosto 1977, n. 556, non abroga l'articolo 4 della legge 1º giugno 1971, n. 425.

**R I C C I**, *relatore alla Commissione.* Ho mantenuto soltanto la prima parte dell'emendamento che avevo presentato precedentemente per eliminare quelle perplessità alle quali ha fatto cenno anche il Sottosegretario.

**A M A D E I**, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Sono favorevole all'emendamento del relatore nella nuova formulazione.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6-quater proposto dal relatore.

**È approvato.**

Il senatore Sega ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 6-quater, il seguente articolo aggiuntivo:

*Art. 6-quinquies.*

Al numero 2) dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, le parole « dell'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa » sono sostituite con le seguenti: « delle organizzazioni di categoria ».

Mi sembra che il relatore si sia già dichiarato contrario. Da parte mia vorrei far presente che se l'emendamento dovesse essere mantenuto andrebbe precisato che le organizzazioni di cui trattasi devono essere le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, come è già detto nello stesso articolo 20, altrimenti potrebbero intendersi anche quelle a livello provinciale e comunale.

**S E G A**. Accetto il suggerimento del Presidente e tengo a precisare che l'emendamento non è ispirato a criteri punitivi o di polemica nei confronti della federazione che attualmente è la sola a rappresentare la stragrande maggioranza dei tabaccai italiani; riteniamo, però, che precisi principi costituzionali impediscano di vincolare le leggi alla esistenza di una sola organizzazione. Mi pare che in tutte le norme legislative, nelle quali si faccia riferimento alle organizzazioni, sia sindacali che di categoria, si sia sempre usato il plurale e, pertanto, l'uso del singolare in una norma dello stesso genere sarebbe vincolante e limitativo della libertà di associazione. Direi che quanto più si userà il plurale e vi sarà la possibilità che altre organizzazioni sorgano, tanto più si valorizzerà la funzione plebiscitaria e rappresentativa della organizzazione che raccoglierà la maggiore percentuale di aderenti. Una norma non ispirata a questo criterio, ripetuto, apparirebbe anticostituzionale e per di più troppo schematica. Vi sono tabaccai che non sono solo tali ma che spesso svolgono altre attività di esercente e commerciante.

Altre federazioni in Italia, come la Confercenti, organizzano decine di migliaia di esercenti e commercianti tra i quali molti sono anche tabaccai. In tale caso non si vede perchè una norma di legge dovrebbe impedire che una confederazione nella quale sono presenti le più ampie e diverse componenti venga consultata. Non dico che una tale previsione debba essere obbligatoria, ma che si può approvare una norma di una certa elasticità, senza il vincolo o la limitazione della rappresentanza ad una sola organizzazione di categoria (tra l'altro apparirebbe come una eredità del periodo fascista) e nel rispetto dei principi costituzionali che hanno sancito, per quanto riguarda il rapporto tra ente pubblico e organizzazioni di categoria sindacali e imprenditoriali, il principio della pluralità. Tra l'altro (con tutto il rispetto, e proprio per il rispetto nei confronti di una grande e seria organizzazione alla quale, ripeto, è attribuita la rappresentanza della stragrande maggioranza dei tabaccai italiani) non riesco a comprendere per quale motivo una tale organizzazione, che vuole essere democratica ed aperta, non dovrebbe farsi un titolo di merito di non impedire che possano sorgere ed essere presenti nello stesso settore anche altre organizzazioni.

R I C C I , *relatore alla Commissione.* Mi ero espresso in senso negativo sull'emendamento del senatore Sega, ma poichè è sempre stato un mio vanto che i provvedimenti di cui sono stato relatore in questa Commissione siano stati sempre approvati con uno spirito di rispettiva comprensione, desidero ora dichiarare che detto emendamento, nella formulazione « delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative », mi trova consenziente. La mia preoccupazione non è quella di difendere una organizzazione, ma è quella piuttosto di evitare un incentivo al proliferare di piccole organizzazioni sindacali, che l'esperienza di questi tempi ha dimostrato quanto siano dannose e per la stessa politica sindacale nel suo complesso e per la corretta gestione degli interessi di categoria.

Quindi, per un atto di obiettiva valutazione ed anzi, ripeto, di comprensione per il collega, dichiaro di essere favorevole all'emendamento.

A M A D E I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Credo di aver già ampiamente dimostrato di essere molto aperto a questo argomento, proprio perchè mi pare di essere sempre molto disponibile ad ascoltare le varie organizzazioni, i vari sindacati e, quindi, le categorie rappresentate. Devo dire che obiettivamente le osservazioni fatte dal relatore sono valide, ma quando si accetta, come pare che accetti il senatore Sega, che le organizzazioni abbiano un carattere nazionale, molto probabilmente si rimane al punto di prima perchè si afferma un principio ma di fatto non si risolve niente. Siamo tutti d'accordo, anche il Governo lo è, sul principio che le organizzazioni siano a carattere nazionale, però va precisato che le altre due organizzazioni esistenti, cosiddette minoritarie, sono purtroppo a livello non nazionale; infatti, una opera solo a Torino e un'altra, ancora più ristretta, opera solo a Ravenna e a Cesena. Dopo di ciò, dopo aver approvato l'emendamento, sotto questo aspetto rimarrà tutto come prima. Pertanto mi dichiaro d'accordo sull'emendamento perchè salviamo il principio, ma, ripeto, non cambiamo la sostanza.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Sega, del quale do nuovamente lettura:

*Art. 6-quinquies.*

Al numero 2) dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, le parole: « della organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa » sono sostituite con le seguenti: « delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative ».

**È approvato.**

**Art. 7.**

Sono abrogate tutte le disposizioni della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, incompatibili con le disposizioni della presente legge.

**È approvato.**

Passiamo ora, secondo la precedente intesa, all'esame dell'articolo aggiuntivo relativo all'onere finanziario derivante dal servizio gratuito di distribuzione dei generi di monopolio, costituito dagli ultimi due commi dell'articolo 6-ter presentato dal Governo. Ne do lettura:

**Art. 7-bis.**

All'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente articolo 6-ter, sostenuto in 40 milioni di lire per l'esercizio 1979 e previsto in 220 milioni di lire per ciascuno degli esercizi 1980 e 1981, si provvede coi normali stanziamenti di bilancio inerenti al trasporto dei generi commercializzati dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

All'onere finanziario per il 1982, previsto in 15 miliardi di lire, si provvederà mediante corrispondente aumento della quota al fornitore, di cui alle tabelle annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Per un migliore coordinamento del testo del disegno di legge, propongo di inserire

l'articolo 7-bis, testè approvato, prima dell'articolo 7.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti tale proposta.

**È approvata.**

L'esame degli articoli è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

**S E G A .** Il provvedimento che abbiamo testè approvato credo sia senz'altro da definirsi importante e bisogna dare atto alla nostra Commissione del lavoro compiuto, perchè la discussione ha contribuito a migliorare il testo presentatoci. Desideriamo anche dare atto al relatore ed ai rappresentanti degli altri Gruppi, nonchè al Governo, della disponibilità dimostrata a recepire le nostre proposte.

Ciò detto, dichiaro il voto favorevole del Gruppo comunista.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche introdotte e avvertendo che la numerazione degli articoli dovrà essere conseguentemente modificata.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 19,15.*